

Comunicato ai FUI uscenti e alle imprese di distribuzione e trasporto gas

FUI anno termico 2011-2012

L'articolo 7, comma 3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 116/11 stabilisce quanto segue:

<< Entro il 5 settembre 2011:

- a) i FUI responsabili dell'erogazione del servizio fino al 30 settembre 2011, comunicano all'Acquirente Unico, per ciascuna area di prelievo di cui al comma 2.3, il numero di punti di riconsegna forniti nel mese della comunicazione in qualità di FUI per i quali non è pervenuta la comunicazione di recesso a far data dall'1 ottobre del medesimo anno, ed i volumi annui corrispondenti;*
- b) le imprese di distribuzione comunicano ad Acquirente Unico, per ciascuna area di prelievo di cui al comma 2.3, la miglior stima del numero di punti di riconsegna e dei volumi annui corrispondenti che saranno oggetto della richiesta di attivazione del servizio riferita al mese di settembre.>>*

L'articolo 3, comma 6 della deliberazione ARG/gas 116/11 stabilisce quanto segue:

<<Le imprese di trasporto sono tenute a inviare all'Acquirente Unico le informazioni di cui al comma 7.3, lettera b) dell'Allegato A al presente provvedimento, con i tempi e le modalità stabilite dal comma 7.4 dell'Allegato A al presente provvedimento.>>

Secondo quanto stabilito dall'articolo 7.4 dell'allegato A alla deliberazione ARG/gas 116/11, AU ha predisposto il seguente indirizzo di posta elettronica per l'invio dei dati:

Comunicazioni_FUI@acquirenteunico.it

Il file excel da utilizzare per l'invio dei dati ad AU è allegato al presente avviso.

Roma, 22 agosto 2011